

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD
ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

CAPO I - FINALITÀ'

Art. 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia e a norma degli articoli 4, 6 e 8 dello Statuto comunale, che successivamente per brevità di lettura verrà menzionato solo Statuto, determina, come previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri, le modalità e le garanzie per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici, soggetti privati, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta, secondo quanto previsto dagli articoli 10, 45, 46, 48, 49, 50 e 51 dello Statuto.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui agli articoli 53 e 54 dello Statuto.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'articolo 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II - PROCEDURE

Art. 6

1. Entro dieci giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio preventivo, il Sindaco, mediante pubblico avviso, informa i soggetti interessati che possono presentare le loro richieste entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione del manifesto stesso.

2. Fuori dal termine predetto possono essere accolte istanze relative ad eventi eccezionali e imprevedibili.

3. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

4. Le istanze devono essere redatte su moduli, di cui gli schemi allegati, predisposti a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

5. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro quindici giorni.

2. L'Assessore competente per materia ha la facoltà di rimettere le istanze così istruite alla Commissione Consiliare Permanente Affari Generali per l'acquisizione di un parere circa la validità delle motivazioni.

3. Successivamente, il settore competente predispone lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Lo schema di deliberazione dovrà essere accompagnato da un elenco dei soggetti e delle iniziative che vengono eventualmente escluse in quanto risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento, ed il prospetto che indica distintamente ciascuna finalità di intervento.

4. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione, il parere di regolarità tecnica, di mera rilevanza interna. Del pari, il responsabile del Servizio Ragioneria

esprimerà il parere contabile e di copertura finanziaria, di mera rilevanza interna.

5. Il Segretario comunale, fatti propri i pareri di cui sopra, rimette la pratica alla Giunta comunale con il parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Art. 8

1. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria, dell'eventuale parere della Commissione Consiliare Permanente Affari Generali e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce, con deliberazione, l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano dandone esplicita motivazione.

2. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

CAPO III - SETTORI D'INTERVENTO

Art. 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) cultura ed informazione;
- e) sviluppo economico;
- f) tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina per l'ordinamento dei tributi;

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV - SOGGETTI AMMESSI

Art. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residente o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) di enti pubblici, per l'attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento.

CAPO V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 11

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata:

a) la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento;

b) l'onere complessivo da sostenere;

c) la fotocopia della dichiarazione dei redditi (mod. 101 o 740) di ciascun componente del nucleo familiare;

d) la dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata a sensi dell'art. 4 della legge 4/1/1968 n. 15, nella quale sia precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento in questione, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici. In caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. L'erogazione della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

3. La determinazione di sussidi di assistenza e sicurezza sociale, previsti dalle leggi nazionali e regionali, è deliberata annualmente dal Consiglio comunale con regolamento disciplinante, tra l'altro, le modalità di accesso ed i criteri di erogazione, sulla base delle previsioni contenute nel piano socio-assistenziale triennale.

Art. 12

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente articolo 9, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono. Il successivo 25% a saldo sarà erogato, previa verifica da parte della Giunta comunale del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

4. I documenti di cui al precedente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere, le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente e in base alla deliberazione di cui all'articolo 8, viene disposta dal Sindaco per il 50% entro dieci giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro sessanta giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. La Giunta potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddetta dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 14

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto ne concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate da soggetti di cui all'articolo 13, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'articolo 12.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interessi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato

contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dai soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 15

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 16

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune, come previsto dall'articolo 4 dello Statuto, sono principalmente finalizzati:

a) prevenire e rimuovere, anche con la cooperazione partecipativa dei soggetti, della famiglia e delle comunità interessate e in collaborazione con gli altri servizi preposti alla sanità, all'educazione e al lavoro, le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti di scelta per gli utenti;

c) promuovere e salvaguardare la salute del singolo e della collettività, sviluppando il massimo di autonomia e di autosufficienza, anche attraverso l'integrazione dei servizi socio-sanitari;

d) agire a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai soggetti in difficoltà, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare e sociale e il positivo inserimento in esso;

e) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere, promuovendo nei loro confronti le forme di tutela giuridica previste dalla legge e realizzando o favorendo il loro inserimento in famiglie, nuclei di tipo familiare o ambienti comunitari idonei, liberamente scelti;

f) promuovere la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino, o di fatto non provvedano, coloro cui la legge attribuisce tale compito.

Art. 17

1. Il Consiglio comunale, in base ai piani socio assistenziali triennali, nel bilancio annuale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi

individuati nel primo comma dell'articolo 16 e tenuto conto di quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 11.

2. Le istituzioni comunali eventualmente costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

Art. 18

1. I criteri di erogazione dei servizi e delle prestazioni, le modalità di accesso dei servizi e di compartecipazione della spesa da parte degli utenti, verranno stabiliti annualmente con riferimento al piano socio-assistenziale triennale e con specifico regolamento, approvato dal Consiglio comunale, in conformità alla programmazione regionale e zonale.

CAPO VII - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano, senza fini di lucro, la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive dilettantistiche ed amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 20

1. Alle società ed organizzazioni che curano la pratica dello sport dilettantistico e professionistico possono essere concesse agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.

2. La concessione dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al precedente comma 1 è regolata mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta comunale e da convenzione dalla stessa

approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

3. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

4. La convenzione prevede inoltre la possibilità del Comune di utilizzare temporaneamente gli impianti o parte di essi in periodi che non siano di intralcio alle attività sportive della/e società concessionarie per manifestazioni proprie o di forze politiche e sociali.

CAPO VIII - SVILUPPO ECONOMICO

Art. 21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per realizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici ed economici verso il territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le

condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 50% dello importo delle spese, al netto dei ricavi.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

CAPO IX - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 22

1. Gli interventi del Comune, nel settore delle attività culturali ed educative, si svolgono principalmente mediante iniziative proprie o in consorzio con altri Comuni, nonché attraverso gli organismi e gli strumenti della biblioteca comunale, verso la quale svolge un ruolo di promozione, di indirizzo, assicurando ad essa i necessari mezzi finanziari. 2. Il Comune può inoltre intervenire a sostegno di iniziative culturali ed educative:

a) di soggetti pubblici e privati, associazioni e comitati, che si svolgono nel territorio comunale;

b) di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività culturali, teatrali e musicali di pregio artistico;

c) di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;

d) di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 23

1. La concessione dei contributi, di cui al comma 2 del precedente articolo 22, viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa

riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'articolo 22, lettera e), non possono essere d'importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO X - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 24

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, oltre a quelli svolti direttamente dalla Amministrazione comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative di promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI - INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 25

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di

cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal successivo articolo 26.

Art. 26

1. L'uso dei locali viene concesso, previa presentazione di domanda indirizzata al Sindaco, da inoltrare almeno cinque giorni prima della data prevista per la manifestazione (ad eccezione di situazioni di manifesta urgenza), contenente la durata, lo scopo, l'eventuale numero dei partecipanti, il nominativo del responsabile.

2. La concessione d'uso è altresì subordinata al deposito della cauzione nella misura stabilita dalla Giunta comunale, prestata in contanti che verrà restituita dopo l'ispezione prevista dal seguente comma 8.

3. Il corrispettivo per l'uso dei locali di proprietà comunale, comprensivo delle spese di illuminazione e di riscaldamento verrà determinato dalla Giunta comunale.

4. Sono esentati dal deposito e dalle spese previste dai precedenti commi 2 e 3 i partiti politici, i gruppi rappresentati in Consiglio comunale.

5. Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potrebbero derivare a persone e cose, dipendenti ed in causa dell'uso concesso.

6. Nessuna modifica potrà essere fatta alla proprietà comunale oggetto della concessione.

7. Al termine della concessione il locale dovrà essere riconsegnato al Comune nelle condizioni in cui è stato concesso.

8. Il Comune farà ispezionare il locale concesso entro due giorni dal termine della manifestazione per la verifica dello stato di conservazione dello stesso.

9. La pulizia dei locali concessi è a totale carico del concessionario.

10. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione della manifestazione agli organi competenti sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

11. Il concessionario sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno a persone o a cose inerenti o conseguenti alla concessione.

12. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.

Art. 27

1. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tipi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma del precedente articolo 25, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo al termine della pubblicazione prescritta dall'articolo 73, comma 4, dello Statuto.